

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1954

(19^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (57) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 273, 274, 275, 278, 279, 280, 281, 284
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	273, 274, 275, 280, 282, 283
CADORNA	283
JANNUZZI, <i>relatore</i>	274, 275, 278, 279, 281, 282, 283
MESSE	278, 283
PALERMO	273, 278, 280, 281, 283
TADDEI	274, 276

« Compensi per alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza » (494) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	269, 270, 271, 272, 273
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	271
CADORNA	270
CALDERA	270, 273
CORNAGGIA MEDICI	271
FARINA	271
PALERMO	270
TADDEI	270
VACCARO, <i>relatore</i>	269, 270

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Caporali, Cerica, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Jannuzzi, Messe, Palermo, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Compensi per alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza » (494) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Compensi per alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VACCARO, *relatore*. Dato che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole, allo scopo di evitare un'ulteriore perdita di tempo, credo che potremmo approvare il presente disegno di legge, tendente ad aumentare i compensi per gli alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza, nel testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei

4^a COMMISSIONE (Difesa)19^a SEDUTA (13 maggio 1954)

deputati, facendo voto, però, che il Ministero appronti un altro provvedimento legislativo, poichè i compensi fissati in questo disegno di legge sono oltremodo esigui.

PALERMO. Pur essendo favorevole al disegno di legge, desidero fare alcune osservazioni. Anzitutto, i Comuni, la cui autonomia è sancita dalla Costituzione, dovrebbero limitarsi, liberi da ogni altro onere, unicamente a coadiuvare l'Amministrazione militare nella ricerca degli alloggi per le truppe di passaggio. In secondo luogo, ritengo che i compensi stabiliti nel presente disegno di legge siano assolutamente insufficienti. Come si potrebbe, infatti, oggi, pagando quattro lire al giorno, trovare una sistemazione per un cavallo in una scuderia, quando, anche in sperduti paesini di montagna, si pagano, a tale scopo, somme più rilevanti? È necessario evitare che i Comuni siano posti in gravi difficoltà in conseguenza dell'esiguità dei compensi stabiliti.

Non ravviso, inoltre, le ragioni per cui i compensi dovuti per gli alloggi debbano variare a seconda del grado dei militari, e non in rapporto alla comodità che tale alloggio può offrire.

PRESIDENTE. Riconosco anch'io che i compensi sono molto esigui; ma, a parte il fatto che il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati, la quale evidentemente deve aver esaminato adeguatamente il problema, occorre tener presente che quando reparti di truppa si recano per manovre in un determinato Comune, ivi si verifica un notevole movimento di denaro, di cui usufruiscono in specie gli esercenti, dai quali il Comune, attraverso le imposte, ricava parte delle sue risorse. Tuttavia, come possiamo gravare il bilancio della Difesa, già tanto gravato, anche dell'onere di provvedere agli alloggi per gli ufficiali e le truppe in movimento per manovre?

Sarei dell'avviso, pertanto, di approvare il disegno di legge così come è stato deferito al nostro esame.

CALDERA. È noto che le manovre per lo più si svolgono nei Comuni meno abitati, i quali maggiormente si prestano all'accogli-

mento delle truppe. È vero che gli spostamenti di truppe per manovre determinano, come ha detto il Presidente, un aumento di incassi per gli esercenti; ma è pur vero che le manovre non avvengono sempre nel medesimo luogo, e, perciò, tali maggiori incassi non possono essere assunti come misura per le eventuali tassazioni degli esercenti.

Non vi è dubbio che la tabella, di cui al disegno di legge, sia inadeguata; e senza entrare nel merito specifico delle diverse voci in essa contenute, ma, riferendomi semplicemente alla sistemazione dei quadrupedi, ritengo che, se si accoglie il compenso giornaliero previsto al riguardo dalla tabella, non si tiene conto neanche del prezzo della paglia.

A mio avviso, quindi, sarebbe opportuno rivedere la tabella; e perciò sarei del parere che il Governo ritirasse il disegno di legge allo scopo di approntare un testo più adeguato.

VACCARO, *relatore*. Ritengo che potremo approvare il disegno di legge così com'è, tenendo conto di quanto dispone l'articolo 2, e, cioè, che « per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a variare le tariffe stabilite nella tabella ». Pertanto, la Commissione, approvando il disegno di legge, può esprimere il voto che il Governo provveda successivamente all'aumento dei compensi indicati nell'annessa tabella.

TADDEI. Mi sembra che, accogliendo il punto di vista del relatore, andremo incontro ad un grave inconveniente: e poichè da più parti si prospettano difficoltà per l'Amministrazione militare ad aumentare le spese, se accrescessimo le spese, le difficoltà aumenterebbero ulteriormente. Sarebbe forse più opportuno stabilire che i Comuni siano obbligati ad un concorso nella spesa entro un certo limite.

CADORNA. Mi sembra assurda la distinzione, introdotta nel disegno di legge, delle camere, a seconda del grado degli ufficiali; oltre tutto, in un piccolo Comune, anche il generale dovrà adattarsi a quanto potrà trovare.

Comunque, se teniamo conto che il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera,

4^a COMMISSIONE (Difesa)19^a SEDUTA (13 maggio 1954)

non credo che sia opportuno rimandarne l'approvazione.

FARINA. Anch'io ritengo sia opportuno non mettere i Comuni in gravi difficoltà. I Comuni della mia provincia, piccoli paesi di montagna, ad esempio, sono ognora in *deficit*.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Qual'è la media dei canoni di affitto nei Comuni da lei ricordati ?

FARINA. I canoni d'affitto sono bassissimi, perchè la terra ivi non rende.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Gli appartamenti di quelle frazioni sono affittati a 400-500 lire al mese; perciò, quando l'Amministrazione militare corrisponde 200 lire al giorno, la popolazione fa un guadagno.

FARINA. Le poche camere disponibili potranno servire per gli ufficiali; del resto le famiglie locali sono orgogliose di potere ospitare gli ufficiali. Ma i piccoli alberghi, se dovessero fornire l'alloggio ai prezzi stabiliti nel disegno di legge, incorrerebbero in un grave danno.

Quindi, sarei dell'avviso di non aggravare i bilanci dei Comuni già ulteriormente dissestati, ma di far fronte alle spese col bilancio del Ministero della difesa.

Senza dubbio, non saranno uno o due milioni in più a mettere in difficoltà l'Amministrazione militare.

CORNAGGIA MEDICI. Ritengo che un rinvio nell'approvazione del presente disegno di legge, già approvato dalla Camera, non farebbe che danneggiare coloro che devono beneficiarne.

Quanto all'osservazione del senatore Farina, mi permetto di ricordare che, in base all'articolo 3, in definitiva è lo Stato che paga.

FARINA. Ma in quale misura ?

CORNAGGIA MEDICI. Si parla di aggravio per i bilanci dei Comuni; ma evidentemente tale aggravio deriva dalla necessità da tutti riconosciuta di fare le manovre. È da tener

presente che, come a coloro che hanno l'onore di appartenere alle Forze armate, anche ai cittadini spettano degli oneri nei riguardi della difesa del Paese.

Non hanno neanche ragion d'essere le preoccupazioni manifestate da taluno circa i compensi dovuti per la sistemazione dei quadrupedi, ove si tenga presente che si tratta dei pochi muli in dotazione presso le truppe alpine. Perciò, consento con il relatore sul voto da esprimersi al Governo per variare, in base all'articolo 2, le tariffe stabilite nella tabella e ritengo sia opportuno approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha già apportato degli aumenti alle iniziali tariffe stabilite dal testo ministeriale. Infatti, i compensi per le camere degli ufficiali generali sono stati aumentati da 300 a 500 lire; per gli ufficiali superiori da 200 a 300, e per gli ufficiali inferiori da 150 a 200. Tali aumenti importano per il Ministero della difesa un onere di 68.650.000 lire (in più rispetto a quello che già sosteneva annualmente. Il senatore Cornaggia Medici ha fatto presente che esistono degli oneri che gravano individualmente sui cittadini nei riguardi della difesa del Paese, oltre ciò, esistono degli oneri che spettano anche ad enti pubblici. Pure non trovo elemento di scandalo nel fatto che il Comune debba concorrere alle necessità riguardanti l'addestramento dei militari. D'altra parte, che questi compensi siano inadeguati, è riconosciuto dall'articolo 2 del disegno di legge: quando si dà al Governo l'autorizzazione di variare le tariffe non più con una nuova legge, ma con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa, ciò significa che lo stesso Ministero riconosce l'opportunità, man mano che la situazione del bilancio lo consentirà, di affrontare il problema in maniera sempre più adeguata.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come ha già detto il Presidente, con gli aumenti apportati dalla Camera dei deputati l'onere per il Ministero della difesa ascende alla cifra di 68.650.000 lire. I colleghi

4ª COMMISSIONE (Difesa)

19ª SEDUTA (13 maggio 1954)

comprendono che si tratta di un carico di spesa notevole.

Debbo poi rilevare che la tabella annessa al disegno di legge è stata compilata in riferimento all'indice ufficiale dei prezzi dei fitti. È necessario tener presente ciò, perchè se in un determinato Comune l'indice dei prezzi di affitto è contenuto in limiti esigui, è chiaro che non possiamo stabilire per gli alloggi dei compensi troppo alti.

Come è stato già detto, in base all'articolo 2 è previsto anche l'aumento della tabella. Quanto all'osservazione che la tabella è redatta secondo voci e sistemi antiquati, riconosco anche io che vi sono delle voci che non corrispondono alle esigenze moderne. Tut-

tavia il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

La tabella A annessa al regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374, e successive modificazioni, relativa alle tariffe dei compensi per gli alloggi dovuti dai Comuni agli ufficiali ed alle truppe di passaggio o in precaria residenza, è sostituita dalla seguente:

GRADI E QUALITÀ	Alloggi spettanti	Compensi giornalieri (Lire)
<i>Ufficiali:</i>		
Ufficiali generali	due camere	500
Ufficiali superiori compresi i primi capitani	una camera	300
Ufficiali inferiori	una camera	200
<i>Sottufficiali:</i>		
Marescialli	due per camera	100
Sottufficiali di grado inferiore a maresciallo per ogni persona	con letto e lume	25
<i>Truppa:</i>		
Graduati e soldati per ogni persona	con letto e lume	12
Per ogni persona facente parte della truppa (sottufficiale, caporale, soldato)	in locale vuoto senza altra fornitura	4
<i>Quadrupedi:</i>		
Cavalli degli ufficiali e della truppa per ogni capo	in scuderia con paglia, lume ed attrezzi da stalla	20
	in locali vuoti senza altra fornitura	4
Locali per uso ufficio, infermerie, magazzini, autorimesse ed officine, per ogni metro quadrato di superficie		4

(È approvato).

Art. 2.

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a variare le

tariffe stabilite nella tabella di cui all'articolo precedente con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

La variazione delle tariffe potrà essere adottata, in riferimento all'indice ufficiale dei prezzi dei fitti, subordinatamente ad una percentuale di variazione dell'indice stesso non inferiore al 20 per cento.

(È approvato).

Art. 3.

La presunta maggiore spesa annua di lire 68.650.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, graverà in ragione di lire 1.150.000 sul capitolo 167, di lire 2.500.000 sul capitolo 178 e di lire 65 milioni sul capitolo 185 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1953-54 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

CALDERA. Dichiaro anche a nome dei colleghi Palermo e Farina, che ci asteniamo dal voto, perchè non intendiamo che siano a carico dei bilanci dei Comuni le spese dipendenti dalle necessità delle manovre.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (57).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Come i colleghi ricorderanno, alla fine della passata seduta era rimasta in sospenso l'approvazione del secondo comma dell'articolo 14.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'approvazione del secondo comma dell'articolo 14 rimase in sospenso, perchè la sua dizione

sembrava pregiudicare la situazione dei sottufficiali del ruolo naviganti colpiti da inidoneità permanente. La questione era stata in realtà sollevata dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica, ed anche il relatore ebbe a dichiarare che alcune preoccupazioni gli erano state suggerite in seguito ad alcuni rilievi prospettati dall'Amministrazione dell'Aeronautica. L'anzidetta Amministrazione ha ora dichiarato in un promemoria di non avere più dubbi circa la dizione del secondo comma, che la formulazione dell'articolo è chiara e che esso può essere approvato, in quanto il rapporto da uno a dieci richiamato dall'articolo 94 del presente disegno di legge è assolutamente sufficiente.

PALERMO. E per quanto riguarda la Marina ?

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per la Marina la situazione è completamente diversa, dato che il rischio di bordo è assolutamente diverso dal rischio di volo. La Marina in un primo tempo desiderava che fosse inserita anche una salvaguardia per la inidoneità temporanea per il ruolo naviganti a bordo. Ora, il Ministero ha valutato tutte le circostanze ed ha ritenuto che per la Marina l'inidoneità temporanea è oltremodo sporadica e non sembra meritevole di una tutela speciale, come invece è sembrata meritevole la situazione dei sottufficiali dell'Aeronautica, sottoposti ad un maggior rischio e pericolo. Il Ministero è, quindi, favorevole a mantenere l'eccezione esclusivamente per quanto concerne i sottufficiali dell'Aeronautica; per gli altri il rischio è comune e quindi valgono le norme ordinarie.

PRESIDENTE Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 14 di cui do lettura:

Per il sottufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nel servizio effettivo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

4^a COMMISSIONE (Difesa)19^a SEDUTA (13 maggio 1954)

Metto ai voti l'articolo 14 nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 15.

Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

- a) prigionia di guerra;
- b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;
- c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;
- d) motivi privati.

La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.

L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti e non ancora fruiti.

L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio.

L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

TADDEI. Propongo di aggiungere la seguente lettera « e) per riduzione di quadri ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ritengo opportuno inserire un emendamento, come quello suggerito dal senatore Taddei.

La riduzione dei quadri anche per gli ufficiali è una forma di aspettativa che non viene praticamente usata. Quindi, se accogliessimo l'emendamento del senatore Taddei, introdurremmo nella nuova legge un istituto che è ritenuto arcaico. Inoltre, occorrerebbe introdurre anche per i sottufficiali il sistema della riduzione dei quadri: il che non è sembrato opportuno.

JANNUZZI, *relatore*. Dal momento che la posizione del « fuori quadro » nel disegno di

legge non esiste, non possiamo prevedere una ipotesi che non può essere introdotta altro che dalla legge.

TADDEI. Tuttavia potremmo pervenire in prosieguo di tempo ad una determinata situazione in cui occorresse procedere ad una riduzione di quadri.

JANNUZZI, *relatore*. Se si vuol creare la posizione del « fuori quadro », è necessaria una disposizione di legge e in tale eventualità sarà la legge a disciplinare la nuova ipotesi.

Se volessimo considerare nel presente disegno di legge tutte le ipotesi future, dovremmo introdurre le ipotesi più impensate.

TADDEI. Per l'esperienza che ho posso dire che è opportuno e giusto prevedere che sottufficiali, i quali in determinate circostanze siano stati allontanati dal servizio, possano eventualmente essere richiamati in servizio in caso di necessità. Quindi insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Taddei, tendente ad inserire una nuova lettera « e) per riduzione di quadri ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 15, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 16.

L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il sottufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.

4^a COMMISSIONE (Difesa)19^a SEDUTA (13 maggio 1954)

Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.

JANNUZZI, *relatore*. Sono del parere che l'avverbio «normalmente» non può essere contenuto in una legge, le cui disposizioni hanno un carattere tassativo. D'altra parte, mi rendo conto che bisogna tener presente che vi sono dei casi non contemplati dalla norma. Quindi propongo il seguente emendamento, inteso a sostituire alle parole «e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata» le altre «e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La formulazione prospettata dal senatore Jannuzzi certamente è migliore di quella adottata nel testo governativo. Tengo, però, a far presente che una formulazione analoga a quella del testo governativo fu già adottata per la legge sullo stato degli ufficiali. So bene che non bisogna ripetere eventuali inesattezze in cui si è incorso in leggi già approvate; ma intendo dichiarare che l'approvazione dell'emendamento proposto dal senatore Jannuzzi, costituisce una modificazione puramente formale, che non intende cioè stabilire una differenza tra ufficiale e sottufficiale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento al primo comma presentato dal senatore Jannuzzi inteso a sostituire alle parole «e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata» le altre «e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 16 con la modifica testè apportatavi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 17.

Il sottufficiale in aspettativa può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo, purché idoneo a servizio incondizionato.

Il sottufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento o che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, è richiamato in servizio.

(È approvato).

Art. 18.

Al sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio nè altro assegno.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà; il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

(È approvato).

Art. 19.

La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare, o penale.

La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.

La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.

(È approvato).

Art. 20.

Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

Tale provvedimento è sempre adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione è ugualmente revocata a tutti gli effetti.

Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.

(È approvato).

Art. 21.

La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale; la sua durata non può essere inferiore a due mesi nè superiore a dodici.

(È approvato).

Art. 22.

Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo

non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

(È approvato).

Art. 23.

Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego è computato per metà.

(È approvato).

CAPO III.

Ruolo speciale per mansioni di ufficio.

Art. 24.

Il sottufficiale, che nel grado massimo raggiunge l'età indicata nella tabella A annessa alla presente legge, è trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale continuando a rimanere in servizio permanente.

Qualora nell'organico del ruolo speciale non esista la vacanza occorrente, la vacanza è formata facendo cessare dal servizio permanente il sottufficiale del predetto ruolo più anziano di età, e, a parità di età, colui che abbia maggiore anzianità di servizio da sottufficiale.

Il sottufficiale del ruolo speciale è impiegato in mansioni di ufficio; egli deve possedere la idoneità fisica occorrente per tale impiego.

In tempo di guerra o per eccezionali esigenze, il sottufficiale del ruolo speciale che sia riconosciuto fisicamente idoneo al servizio incondizionato può essere impiegato anche nelle altre mansioni proprie del suo grado nel ruolo di provenienza.

TADDEI. Propongo il seguente emendamento: dopo le parole iniziali « Il sottufficiale » aggiungere « in servizio permanente o trattenuto ai sensi della legge 24 marzo 1951, n. 210 »; alla fine del primo comma dopo la parola « permanente » aggiungere le altre « o trattenuto ».

4^a COMMISSIONE (Difesa)19^a SEDUTA (13 maggio 1954)

Conseguentemente, propongo di variare l'articolo 90 nel senso di aggiungere in fine: « Per la sua prima formazione sono trasferiti nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio, ove ne facciano domanda e ne siano riconosciuti meritevoli, i sottufficiali trattenuti a norma della legge 24 marzo 1951, n. 210, sempre che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

La ragione dell'emendamento da me proposto deve mettersi in relazione con una particolare situazione in cui si trovano i marescialli dei carabinieri trattenuti in servizio per effetto della legge 24 marzo 1951, n. 210.

Occorre ricordare che prima di detta legge i marescialli dei carabinieri erano collocati a riposo al compimento del trentesimo anno di servizio, indipendentemente, cioè, dall'età. Non sembrò opportuno mantenere in vita tale disposizione; e così essa fu modificata nel senso che il collocamento a riposo avvenisse al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. E, pertanto, coloro che prima di tale età avessero compiuto il trentesimo anno di servizio avrebbero potuto, a domanda, rimanere fino a 55 anni passando nella categoria « trattenuti ». Furono, credo, un migliaio, e poichè nessun cambiamento di mansioni era previsto, tutti rimasero al loro posto. Attualmente chi vi è rimasto appartiene alle classi '99, '900 e '901 (credo circa 500 unità) e pertanto è da collocare a riposo nel 1954-55-56.

Ora la categoria sottufficiali dell'Arma, ed in particolare i marescialli maggiori, è stata riordinata con l'elevamento del limite massimo di età a 55 anni, senza cioè passare attraverso la categoria « trattenuti »; non solo, ma per evitare la messa a riposo degli ancora validi è stato creato il « ruolo speciale per mansioni di ufficio » nel quale, a determinate condizioni, possono rimanere fino a 60 anni, se non ne vengano eliminati dal sopraggiungere di nuovi elementi.

A questo punto apro una parentesi per dire che saranno molto probabilmente assai pochi i sottufficiali che chiederanno di transitare in detto ruolo, per il rischio che loro incombe di esserne allontanati prima dei 60 anni, tanto più che detto passaggio comporterebbe, fra l'altro, la perdita dell'indennità speciale ammontante a lire 70 mila annue fino a 65 anni

di età. Sono condizioni, in conclusione, che daranno da pensare, e non poco, sulla maggiore convenienza del collocamento a riposo a 55 anni — anzichè dopo — per avere maggiori possibilità di trovare una sistemazione nella vita civile.

Sarebbe equo, pertanto, non escludere dalla indennità i marescialli congedati dopo esser transitati nel ruolo speciale.

Chiusa questa parentesi, è da considerarsi che, essendo state fissate in 1000 le unità da transitare nel ruolo speciale, si può concludere che nei riflessi dell'Arma dei carabinieri la legge rimarrà inefficiente per almeno tre anni, se si dovessero escludere coloro che nell'anno in corso o nei prossimi raggiungeranno il cinquantacinquesimo anno.

Infatti, per effetto della legge del 1951 i trattenuti non sono considerati in servizio effettivo e perciò non potrebbero passare nel ruolo speciale. Ma sta di fatto che i marescialli delle classi 1899-1900-1901 sono tutti trattenuti; quindi, se costoro venissero esclusi bisognerebbe attendere che quelli del 1902 compiano 55 anni di età. È evidente perciò che fino al 1957, le disposizioni relative al ruolo speciale rimarrebbero lettera morta, mentre d'altra parte verrebbero posti a riposo elementi pienamente idonei e meritevoli di completare il ruolo, per il solo fatto di essere stati considerati trattenuti per effetto della legge del 1951 e — notisi bene — senza che abbiano interrotto il servizio neppure per un sol giorno.

Per evitare tutto ciò non vi è che da far transitare nel ruolo speciale tale categoria di sottufficiali trattenuti, man mano che vengano a compiere i 55 anni di età.

Come già detto, dovrebbe trattarsi all'incirca di 500 unità, non sembra pertanto che possano esservi serie difficoltà per il proposto provvedimento, a parte la considerazione che nessun pregiudizio per i diritti di terzi ne deriverebbe, in quanto, in ogni caso, per tre anni nessuno dei non trattenuti potrebbe transitare nel ruolo speciale e comunque man mano che si effettuassero trasferimenti, i trattenuti più anziani verrebbero eliminati *ope legis*.

Aggiungo, per concludere, che sarebbe opportuno accogliere l'emendamento — di non

4^a COMMISSIONE (Difesa)19^a SEDUTA (13 maggio 1954)

grande rilievo invero — che ho l'onore di proporre, anche per il valore morale del provvedimento: trattasi, infatti, di sottufficiali che hanno già servito per 34 anni senza alcuna interruzione sia in pace che in guerra.

JANNUZZI, *relatore*. Mi pare che l'emendamento proposto dal senatore Taddei abbia carattere transitorio, dato che esso si riferisce ad una posizione attuale, la quale non si ripeterà in futuro. Propongo, pertanto, che l'emendamento venga accantonato e discusso in sede di disposizioni transitorie.

PALERMO. In linea di massima potrei accedere, dopo un maggiore approfondimento del problema, alla tesi del senatore Taddei. Ma mi sembra che questa non sia la sede opportuna per la discussione dell'emendamento che va esaminato insieme alle disposizioni transitorie.

JANNUZZI, *relatore*. Faccio presente, da un punto di vista generale, che il contenuto degli articoli 24 e 25 è strettamente legato a quello degli articoli 90, 91 e 92. Sarebbe quindi, opportuno rinviare l'esame dell'articolo 24 fino a quando non saranno discussi gli articoli 90, 91 e 92.

Propongo, pertanto, che venga accantonata la discussione dell'articolo 24.

MESSE. Mi associo alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospendere la discussione dell'articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passerò adesso all'articolo 25:

Art. 25.

Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale decide il Ministro, sentito il parere:

per l'Esercito, di una Commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori, tutti in servizio permanente;

per la Marina, della Commissione di avanzamento per i sottufficiali;

per l'Aeronautica, della Commissione centrale di avanzamento per i sottufficiali.

per l'Aeronautica della Commissione centrale di avanzamento per i sottufficiali.

JANNUZZI, *relatore*. Avanzo anche per l'articolo 25 analoga proposta sospensiva per gli analoghi motivi a quelli sopra prospettati in sede di rinvio della discussione dell'articolo 24.

PRESIDENTE. La metto ai voti.

(È approvata).

CAPO IV.

Cessazione dal servizio permanente.

Art. 26.

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
- d) domanda;
- e) matrimonio contratto senza la prescritta autorizzazione;
- f) nomina all'impiego civile;
- g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto ministeriale.

JANNUZZI, *relatore*. Propongo di sostituire la dizione della lettera e) con la seguente: « inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali ».

PALERMO. A questo proposito desidero ricordare un fatto recentemente occorso: ad un brigadiere delle guardie di finanza è stato negato l'assenso al matrimonio perchè il padre della fidanzata seguiva idee politiche di sinistra. Tale discriminazione è molto grave ed è contraria alla Costituzione. Non possiamo, infatti, accettare il principio che l'assenso al matrimonio possa esser subordinato alla fede politica della sposa o dei suoi parenti.

4^a COMMISSIONE (Difesa)19^a SEDUTA (13 maggio 1954)

Presento pertanto il seguente ordine del giorno anche a nome del senatore Caldera: « Il Senato invita il Governo a continuare nella linea di condotta già in atto seguita, per cui non si fa luogo al diniego di assenso al matrimonio dei sottufficiali per motivi inerenti alla condotta politica o alle condizioni economiche della sposa o della famiglia ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno, di cui il senatore Palermo ha dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 26 con l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore e di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 27.

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge, salvo che, rivestendo il grado massimo, non sia transitato nel ruolo speciale per mansioni di ufficio ai sensi del primo comma dell'articolo 24.

Per il sottufficiale del ruolo speciale il limite di età è di anni sessanta, tranne che egli non debba cessare dal servizio permanente con anticipo rispetto all'età predetta in applicazione del disposto del secondo comma dell'articolo 24, nel qual caso la cessazione dal servizio permanente si considera egualmente avvenuta per età ad ogni effetto, eccettuato quello di cui all'articolo 31.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per età è collocato nella riserva.

JANNUZZI, *relatore*. Chiedo di sospendere l'esame dell'articolo 27 dal momento che è stata sospesa la discussione dell'articolo 24.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni la proposta del relatore si intende accettata.

(Così rimane stabilito).

Art. 28.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

JANNUZZI, *relatore*. Chiedo che la discussione dell'articolo 28 venga anch'essa sospesa.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni la proposta del relatore si intende accolta.

(Così rimane stabilito).

Art. 29.

Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquisitato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantegli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

Se trattasi di infermità proveniente da causa di servizio, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile, secondo le apposite disposizioni di legge. Ove l'infermità sia riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Se trattasi di infermità non proveniente da causa di servizio, al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a*, *b*) e *c*) dell'articolo 28, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

PALERMO. Propongo il seguente testo sostitutivo del secondo comma:

«Se trattasi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore».

Propongo, inoltre, il seguente articolo 29-*bis*.

«Al sottufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dall'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Al sottufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata

sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio, di cui al presente articolo, compete anche al sottufficiale che consegue o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente. In tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni»

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La seconda parte del secondo comma dell'articolo 29 nel testo originario reca: «Ove l'infermità sia riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648». Quindi, il problema viene regolato attraverso il riferimento puro e semplice alla legge n. 648, che non prevede i benefici che invece sono stati introdotti con la legge sullo stato degli ufficiali. Si rende, perciò, necessario, in relazione a quanto poi si propone con l'articolo 29-*bis*, la semplificazione del secondo comma dell'articolo 29, in modo che esso enunci il principio del trattamento di pensione privilegiata, senza entrare nel dettaglio del riferimento alla legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 29. Ne metto ai voti il primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma nel testo sostitutivo proposto dal senatore Palermo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo e quarto comma. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 29 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato)

Metto ora ai voti l'articolo 29-*bis*, proposto dal senatore Palermo, e di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 30.

Il sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il sottufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato, o, se si tratti di sottufficiale del ruolo speciale, la idoneità ai servizi del ruolo stesso. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico legale.

Il sottufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente il sottufficiale sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al sottufficiale che, per avere superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) b) e c) dell'articolo 28 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

JANNUZZI, *relatore*. Propongo di aggiungere nell'ultimo comma dopo le parole « a

decorrere dal giorno successivo » le altre « alla soppressione della pensione vitalizia o ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 30, con la modifica proposta dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 31.

Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio spetta fino al compimento degli anni sessantacinque, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:

aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	L. 70.000
maresciallo capo e gradi corrispondenti	60.000
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	50.000
sergente maggiore e gradi corrispondenti	35.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

L'indennità speciale predetta spetta anche al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 49 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore ivi previsti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma di detto articolo 49 della legge 10 agosto 1950, n. 648, l'indennità è fissata in tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utili a pensione, ma non può in alcun caso superare tale somma.

PALERMO. La categoria dei sottufficiali ha dimostrato, attraverso numerosi voti, di non essere soddisfatta delle indennità previste in questo articolo. Si suggeriscono pertanto di

4^a COMMISSIONE (Difesa)19^a SEDUTA (13 maggio 1954)

elevare per l'aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti l'indennità da lire 70 mila a lire 280 mila annue; per il maresciallo capo e gradi corrispondenti da lire 60 mila a lire 240 mila annue; per il maresciallo ordinario e gradi corrispondenti da lire 50 mila a lire 200 mila annue; ed infine per il sergente maggiore e gradi corrispondenti da lire 35 mila a lire 140 mila annue.

Faccio notare alla Commissione che quando i sottufficiali cessano dal servizio, dopo aver così degnamente assolto al proprio dovere, è opportuno che il Paese dia loro una prova concreta della propria solidarietà con provvidenze tangibili, attraverso le quali la messa a riposo non rappresenti per questa categoria il passaggio ad uno stato di estrema indigenza e quasi di fame.

JANNUZZI, *relatore*. In linea di massima mi associo alle richieste del senatore Palermo.

L'indennità rappresenta il compenso che si dà ai sottufficiali collocati nella riserva come corrispettivo del trattamento economico di servizio, che vengono a perdere. È chiaro, quindi, che ad essi deve essere corrisposto un trattamento economico il meno basso possibile.

Tuttavia, per quanto riguarda in particolare le cifre che il senatore Palermo ha esposto nella misura desiderata dalla categoria, osservo che esse devono essere subordinate a due ordini di considerazione.

Innanzitutto è necessario tener presente le disponibilità del Tesoro; in secondo luogo non si può dimenticare che esiste già una legge per gli ufficiali e che, di conseguenza, il trattamento da farsi ai sottufficiali, per quanto la loro categoria sia autonoma e a sè stante, deve tener conto in un certo senso di una diversità di posizione tra l'una e l'altra categoria.

In relazione a questa duplice esigenza, mi permetto di chiedere al rappresentante del Governo se e in quale senso ritenga che la proposta del senatore Palermo possa essere accolta.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Già il disegno di legge presentato dal Governo prevede un maggior onere finanziario di lire

795.400.000 annue. Pertanto, una prima preoccupazione in ordine alla proposta del senatore Palermo deriva dall'ulteriore incremento dell'onere finanziario, che verrebbe ad essere quadruplicato. Il Ministero della difesa — come ha avuto occasione di sottolineare il ministro Taviani nella sua esposizione al Senato — rivolge particolare cura alla categoria dei sottufficiali, perchè intende far sì che la giusta affermazione che i sottufficiali sono la spina dorsale dell'Esercito, non sia una vuota frase, ma si traduca in un riconoscimento concreto della loro benemerita attività. Sotto questo aspetto, il Ministero si è preoccupato di rinnovare al Tesoro la preghiera di esaminare l'opportunità di aumentare ancora i limiti delle indennità di riserva previsti dall'originario disegno di legge. Vi è però da tener presente a questo riguardo — come ha già rilevato l'onorevole relatore — il rispetto di un principio fondamentale delle Forze armate, cioè il principio della gerarchia.

La Commissione della difesa del Senato ha recentemente approvato la legge sullo stato degli ufficiali ed anche in quella sede abbiamo apportato notevoli miglioramenti al trattamento di riserva originariamente previsto dal disegno di legge. A tale riguardo ribadisco che non bisogna superare, per quanto concerne i sottufficiali, il trattamento recentemente approvato per gli ufficiali. Con la proposta del senatore Palermo si verrebbe, invece, ad aumentare notevolmente il trattamento di quiescenza dei marescialli maggiori rispetto ai tenenti, ai capitani, e, perfino, ai maggiori. Se noi aumentiamo, invece, le indennità previste nel disegno di legge per il coefficiente 1,60 (che io propongo), anzichè per il coefficiente 4, proposto dal senatore Palermo, noi, pur ottenendo un sensibile miglioramento, rispetteremo il principio della gerarchia. Il maresciallo maggiore verrebbe infatti a conseguire un trattamento complessivo annuo di lire 488.000, cumulativo di pensione e di indennità di riserva, mentre il tenente, in base alla legge già approvata, gode di un trattamento di lire 511.000.

Il coefficiente 1,60, che il Ministero della difesa propone e che è accettato dal Ministero del tesoro, sembra quindi più consono alla posizione delle due categorie.

4^a COMMISSIONE (Difesa)19^a SEDUTA (13 maggio 1954)

Per queste considerazioni ed anche per l'eccessivo onere finanziario che la proposta del senatore Palermo arrecherebbe al bilancio della Difesa, raccomanderei alla Commissione di attenersi al citato coefficiente di aumento di 1,60.

MESSE. Credo sia superfluo ripetere che la Commissione, fin dall'inizio dell'esame del presente disegno di legge, ha dimostrato una completa comprensione per le esigenze della benemerita categoria dei sottufficiali. Quindi, ritengo che la Commissione sarà disposta a concedere ai sottufficiali il miglior trattamento economico possibile, tenendo conto, tuttavia, delle esigenze prospettate dal rappresentante del Governo. Ritengo, però, che bisognerebbe ottenere dal Tesoro un coefficiente maggiore dell'1,60, dato che siamo tutti convinti che occorre migliorare le cifre assunte nel disegno di legge in esame. Io non fisso una cifra; l'ideale sarebbe di poter realizzare gli aumenti indicati dal senatore Palermo; ma, purtroppo, debbo associarmi alle parole del relatore, intese ad affermare che ciò che è desiderabile non è realizzabile a causa delle difficoltà espresse dal rappresentante del Governo. Prego, quindi, il Sottosegretario di dirci entro quale misura il Tesoro è disposto ad aderire alle nostre richieste.

PALERMO. Lieto della unanimità di pareri della Commissione su questo argomento, desidero chiarire che il motivo della mia proposta è stato quello di dimostrare che non abbiamo intenzione di accordare ai sottufficiali un trattamento diverso da quello concesso agli ufficiali, per i quali abbiamo quadruplicato quanto il Governo aveva proposto. Mi permetto, perciò, di insistere nella mia richiesta.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In risposta alle osservazioni del senatore Palermo, faccio anzitutto presente che, mentre per gli ufficiali già esisteva l'indennità di riserva, per i sottufficiali essa viene istituita con la presente legge. Pertanto, nel primo caso, si trattava di una rivalutazione in conseguenza del diminuito potere di acquisto

della moneta; nel secondo caso, è questione, invece, di una nuova concessione.

Inoltre, è da considerare che i sottufficiali godono di un limite di età (55 anni) più favorevole di quello stabilito per gli ufficiali subalterni (48 anni). Durante il servizio attivo un maresciallo maggiore riceve un trattamento globale di circa 805.000 lire l'anno. Pertanto, durante il periodo di tempo fra il 48° ed il 55° anno di età, in cui un tenente percepisce il trattamento di quiescenza di lire 511.000 annue, il maresciallo maggiore, per sette anni, usufruisce del trattamento di servizio attivo, con una differenza in più di circa 300.000 lire annue.

Mi rendo conto che la Commissione vorrebbe fare il possibile per migliorare il trattamento economico della benemerita categoria dei sottufficiali, ma occorre rispettare certe differenze di grado oltre che all'interno delle Forze armate, anche nei riguardi di altri funzionari. È superfluo, infatti, ricordare che vi sono dei funzionari di gruppo A che, durante il servizio attivo, percepiscono uno stipendio inferiore al trattamento di quiescenza che verremo a stabilire per il maresciallo maggiore, in base ai notevoli miglioramenti economici che il Governo ha proposto con questa legge.

CADORNA. Aderisco alla tesi prospettata dal Sottosegretario.

PALERMO. A malincuore non insisto nel mio emendamento; tuttavia, d'accordo con il senatore Messe, ritengo che il coefficiente dovrebbe essere migliorato e credo che non chiederemmo nulla di assurdo e d'insostenibile, se proponessimo di aumentarlo sino alla misura dell'1,75. Se la Commissione è d'accordo, il Sottosegretario potrebbe farsi interprete presso il Tesoro di questo nostro desiderio.

JANNUZZI, *relatore*. Quando si parla di cifre, ci troviamo ognora di fronte a difficoltà di carattere finanziario. Pertanto proporrei, avvicinandomi di più alla proposta del senatore Palermo, di portare il coefficiente alla misura dell'1,70. Propongo, quindi, il seguente nuovo testo dell'articolo 31:

« Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età

4^a COMMISSIONE (Difesa)19^a SEDUTA (13 maggio 1954)

indicato nella tabella *A* annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio, nonchè al sottufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione del secondo comma dell'articolo 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:

aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti L.	120.000
maresciallo capo e gradi corrispondenti	100.000
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	85.000
sergente maggiore e gradi corrispondenti	60.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni 65 al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella *A* annessa alla presente legge, o per infermità proveniente da causa di servizio, fino al compimento degli anni 60, al sottufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione del secondo comma dell'articolo 24.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni 65, al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 29-*bis* in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 29-*bis*, l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma ».

In correlazione con il nuovo testo dell'articolo 31, l'articolo 97 dovrebbe essere così formulato:

« Alla copertura dell'onere di lire 725 000.000, che nell'esercizio finanziario 1953-54 deriverà dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto, per le somme a fianco di ciascuno indicate:

capitolo n. 26 L.	53.500.000
capitolo n. 151	106.760.000
capitolo n. 183	80.200.000
capitolo n. 190	30.400.000
capitolo n. 245	48.140.000
capitolo n. 271	406.000.000

L'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1954-55 sarà fronteggiato con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il suddetto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Ritengo che queste mie proposte potranno essere senz'altro accolte dal Tesoro.

PRESIDENTE. In base all'articolo 72 del Regolamento, sospendo la discussione, circa le proposte dei nuovi testi degli articoli 31 e 97 proposti dal relatore, per trasmettere gli emendamenti alla Commissione finanze e tesoro, affinchè esprima il suo parere al riguardo.

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari